

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG		PAG
Congedo:		Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	1408	Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (2090)	1421
Comunicazioni del Presidente:		PRESIDENTE	1421
PRESIDENTE	1408	Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti stessi. (2113).	1421
CASTELLI AVOLIO	1408	PRESIDENTE	1421
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950. (2045)	1421
Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2084)	1408	PRESIDENTE	1421
PRESIDENTE	1408, 1409, 1410	Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (2012)	1422
LONGONI, <i>Relatore</i>	1408	PRESIDENTE	1422
Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo. (2089). 1411		Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1411, 1415, 1417, 1419	PRESIDENTE	1422
TUDISCO, <i>Relatore</i>	1411, 1415, 1416, 1418		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1415, 1417, 1419		
DUGONI	1415, 1417, 1418		
CAVALLARI	1416, 1417		
CHIOSTERGI	1416		
CONSIGLIO	1417		
TROISI	1417		
CHIARAMELLO	1417		
PETRUCCI	1419		

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

La seduta comincia alle 9,45.

DUGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tosi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento della Camera, per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Petrucci sostituisce il deputato Arcangeli.

Prima di iniziare l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, reputo opportuno, per coloro che eventualmente non fossero stati presenti al momento della conclusione dei discorsi degli onorevoli relatori sui bilanci finanziari, informare la Commissione che, rendendomi interprete dei voti più volte formulati durante i nostri lavori di Commissione, ho riassunto in poche proposizioni i voti stessi per informare ufficialmente l'Assemblea. Esse sono le seguenti:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene:

1°) che per la conoscenza della esatta situazione finanziaria e per il regolare esercizio del controllo da parte del Parlamento sia indispensabile l'esame tempestivo dei rendiconti e che pertanto non debbano essere consentite ulteriori proroghe del termine normale di presentazione: considera quella richiesta col disegno di legge, ora all'esame del Senato, fino al 30 giugno 1952, come ultima e definitiva, e non ulteriormente prorogabile;

2°) che si debba ripristinare il pieno rispetto del principio della annualità e della unicità del bilancio e che non siano più ammissibili provvedimenti che consentano genericamente l'utilizzazione di eventuali economie o di maggiori entrate di esercizi scaduti, e che del pari debbano essere abolite le gestioni fuori bilancio;

3°) che sia possibile conseguire, nella formazione del bilancio, una maggiore aderenza alla realtà per quanto concerne le entrate, sì che non vi siano troppi larghi margini per le note di variazioni nel corso dell'esercizio;

4°) che la norma dell'articolo 81 della Costituzione debba essere sempre rispettata e debba essere evitato tutto ciò che potrebbe sembrare mezzo per eluderla.

In particolare, deve essere mantenuto nei limiti di legge l'uso dei fondi di riserva e, per quanto concerne i fondi speciali per i provvedimenti in corso, occorre precisare che tali possono ritenersi solo quelli già all'esame del Parlamento;

5°) che si debba evitare il ripetersi ancora una volta del ricorso all'esercizio provvisorio ed all'uopo è necessario che il Parlamento venga in possesso degli stati di previsione, già stampati, nel termine stabilito per la presentazione, e che i lavori parlamentari vengano disposti in modo che la discussione del bilancio abbia grado di priorità ».

CASTELLI AVOLIO, Concorro con i voti espressi, a nome della Commissione, dal nostro Presidente nella seduta della Camera di ieri, voti che, ripetutamente formulati dalla nostra Commissione in precedenti sedute, hanno, ovviamente, già avuto l'adesione dei nostri colleghi.

(*Segni generali di consenso*).

Discussione del disegno di legge: Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282.

Invito il relatore, onorevole Longoni, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro), del Senato.

LONGONI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, all'unanimità, riguarda l'applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282.

Non si tratta in questo caso di uno dei non pochi contributi che lo Stato è costretto a dare, secondo titoli vari, ad enti o istituti; ma trattasi, in effetti, di legge da prorogarsi, che deriva da provvedimento di un secolo e mezzo fa, originato dai decreti 8 giugno 1805, n. 45, di Napoleone I, Re d'Italia e del 20 febbraio 1810 e 13 settembre 1811 di Eugenio, Vicerè d'Italia.

Con detti decreti vennero incamerati dallo Stato tutti i beni della Fabbrica del Duomo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

di Milano e si prevede la misura e il modo di un corrispettivo che è stato poi praticamente in gran parte eluso anche per le mutate condizioni politiche immediatamente sopravvenute.

La legge del 1935, come risulta dall'articolo 4, è, in sostanza, la riparazione, costantemente invocata dalla Fabbrica del Duomo di Milano, da parte dello Stato per obblighi da esso assunti e mai adempiuti, o, quanto meno, non interamente adempiuti, in relazione anche a leggi eversive del patrimonio ecclesiastico.

Non è questa la sede per seguire le svariate vicende e i vari tentativi di soluzione. Basti dire che l'Austria prima e lo stesso governo nazionale, poi, continuarono, malgrado le insistenze della Fabbrica del Duomo, a rimandare una definitiva sistemazione della partita, provvedendo al versamento di un assegno annuo di lire 122.800.

Nei lavori preparatori del provvedimento del 1935, la *mens legis* si orientò specialmente nel senso di attribuire al comune di Milano (che in modo indubbio aveva dimostrato il suo sentimento, anzi il suo gradimento, per questa civica contribuzione) la maggior parte di questo tributo per la conservazione, il compimento, la manutenzione del Duomo di Milano, ossia per fini fra di loro inscindibili.

Contribuzione di evidente carattere permanente, come risulta dalle disposizioni legislative, dalla prassi corrispondente alla natura e alle esigenze particolarissime del Tempio monumentale e dell'ente che lo amministra.

Infatti, mentre l'articolo 2 della legge del 1935 precisava « un periodo non superiore ai dieci anni », la successiva legge 3 luglio 1942, n. 852, che, prima della scadenza del termine ha prorogato l'efficacia della legge del 1935, ha abrogato qualsiasi futuro termine corrispondente a scadenze decennali.

Da questo precedente, e non solo da questo, risulta una volta di più la natura, la figura dell'ente Fabbrica del Duomo di Milano: l'obbligo particolare dello Stato verso tale ente, che costituisce, a tutti gli effetti, un *unicum*, in confronto, sia detto obiettivamente, dei più insigni enti similari, in quanto la Fabbrica è assistita da uno *status* giuridico, che postula una sua particolare disciplina legislativa. Indico, in via esemplificativa, il fine di pubblica utilità riconosciuto al rifornimento perpetuo di marmo al Duomo di Milano, dal regio decreto-legge

19 ottobre 1927, n. 1924, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 514, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano per lo scavo nei fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia e dei territori dei comuni di Mergozzo e Rovogro, le particolari esenzioni fiscali ripetutamente concesse a questo Ente considerato di elevata e permanente importanza morale nonché, la recente dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione che qualifica la Fabbrica del Duomo di Milano come ente di primaria importanza culturale in ragione della insigne tradizione dei suoi molteplici allunati e scuole di arte, ecc.

Tutto questo corrisponde ad un concorso di dati obiettivi, e quindi di esigenze, per la conservazione, la manutenzione del Duomo di Milano, nella sua parte artistica e nella sua parte strutturale.

Con la citata legge 13 giugno 1935, n. 1282, a cui si riferisce il presente disegno di legge, si addivenne finalmente ad una più razionale regolamentazione della materia, sia pure non aumentando l'assegno in rapporto alle successive svalutazioni della moneta, ma consentendo la facoltà al comune di Milano di imporre un'addizionale sugli importi di imposta sul valore locativo, a favore della Fabbrica del Duomo. Successive leggi di proroga (ho citato quella del 3 luglio 1942) e delibere comunali, di cui è fatto cenno nella relazione ministeriale, hanno creato uno stato di fatto che viene tenuto conto nel disegno di legge in esame ai fini di una chiarificazione utile e desiderabile.

La natura e lo scopo della legge non giustificano la periodica scadenza della validità della legge. Quanto alla natura non si può dimenticare la sua origine, talché non è pensabile la possibilità di una cessazione, anche quando dovessero variare le voci di imposizione sulle quali ora si fa cenno, od inopinatamente dovesse gravemente ridursi il loro gettito. Quanto allo scopo, la manutenzione del monumento richiede una così continua e assidua cura da rendere del tutto improrogabile la possibilità di una interruzione a qualsiasi titolo. Non solo, la scadenza non consente facilmente di avvalersi del disposto dell'articolo 4 per eventuali garanzie, né di definire una certa portata.

La particolarissima struttura, specie esterna, del grande monumento, ha esigenze di conservazione e di manutenzione veramente eccezionali. La « Fabbrica del Domm » è passata, e non soltanto a Milano, in proverbio, come l'opera grandiosa, non mai definitiva, ma in continuo rinnovamento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

Debbo far rilevare che vi sono tre cave a Candoglia, adibite esclusivamente all'estrazione di un marmo severamente selezionato nonché una segheria ed alcuni laboratori con un totale di circa 150 dipendenti. I consuntivi della spesa raggiungono l'ammontare, per la sola ordinaria amministrazione, non comprendendo quindi i danni di guerra, di 82 milioni di lire per il 1950, mentre i preventivi per il 1951 superano notevolmente tale importo.

In relazione ai 3 miliardi di imposta di famiglia previsti per il 1951 nel bilancio del comune di Milano, calcolando l'aliquota massima del 3 per cento, la addizionale a favore della Fabbrica del Duomo risulterebbe di circa 90 milioni, importo che nella fattispecie ben difficilmente potrà coprire le spese. Ma, per quanto attiene alla misura, non è azzardato pensare che il comune di Milano non mancherà di farsi parte diligente nel graduare la aliquota in rapporto al gettito dell'imposta, né va dimenticato che la recente disposta limitazione delle aliquote dell'imposta di famiglia alla misura legale normale, non consente previsioni di incrementi notevoli, ma fa presupporre qualche diminuzione.

Ecco le ragioni per le quali considero che il disegno di legge meriti, onorevoli colleghi, la vostra approvazione, ragioni che fanno astrazione dall'affetto per un monumento che non manca mai di destare lo stupore ammirato degli italiani e degli stranieri, anche cioè di chi non è cresciuto all'ombra della Madonnina, ma a quella delle tante mirabili opere d'arte e di fede sparse per l'Italia e per il mondo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il comune di Milano è autorizzato ad applicare il contributo annuo, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle disposizioni dei predetti articoli, previsto dalla legge 3 luglio 1942, n. 852.

Il suddetto contributo può essere applicato, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al precedente comma, unicamente mediante una addizionale all'imposta di famiglia nella misura massima di centesimi 3 per ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore locativo

nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.

Nei casi previsti dall'articolo 110 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 16 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, l'addizionale all'imposta sul valore locativo può essere applicata, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al 1° comma, nella stessa misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.

(È approvato).

ART. 2.

L'addizionale di cui al precedente articolo è iscritta in apposita colonna degli stessi ruoli di riscossione della imposta di famiglia e sul valore locativo, ed è riscossa con le stesse norme e privilegi inerenti alle imposte stesse.

Le somme annualmente riscosse per effetto della addizionale anzidetta sono versate, alla relativa scadenza, dall'esattore comunale alla amministrazione della Fabbrica del Duomo di Milano.

La Fabbrica del Duomo di Milano è esonerata da qualsiasi spesa per il servizio di accertamenti, compilazione dei ruoli, riscossioni e rimborsi, che resta a carico del comune.

(È approvato).

ART. 3.

Il comune e la Fabbrica del Duomo di Milano hanno facoltà di regolare, di comune accordo, tutto quanto attiene al trattamento delle quote indebite ed inesigibili, per la parte riflettente l'addizionale, anche concordando in una annua somma la quota dei rimborsi a carico della Fabbrica per gli anzidetti titoli, in misura però non eccedente il 10 per cento dell'ammontare dell'addizionale posta annualmente in riscossione.

(È approvato).

ART. 4.

La Fabbrica del Duomo di Milano ha facoltà di rilasciare direttamente delegazioni sull'addizionale spettante a garanzia delle operazioni di credito previste dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, con le condizioni stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CASTELLI AVOLIO

Discussione del disegno di legge: Revisione dell'organico della Guardia di Finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo. (2089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Revisione dell'organico della guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo.

L'onorevole Tudiſco, relatore, ha facoltà di riferire.

TUDIſCO, *Relatore*. Il presente disegno di legge è stato, per quanto concerne i limiti di età, oggetto di esame e di decisione da parte di questa Commissione: mi riferisco alla proposta di legge n. 1067, d'iniziativa del deputato onorevole Petrucci, annunciata alla Camera dei deputati il 1° febbraio 1950, ed approvata da questa Commissione in sede legislativa il 17 marzo 1950. Tale proposta di legge, trasmessa al Senato, fu sottoposta all'esame di quella Commissione finanze e tesoro nella riunione del 30 marzo 1950, in sede deliberante. Il Ministro delle finanze, onorevole Vanoni — prospettata la opportunità di abbinare quel provvedimento con altre provvidenze concernenti l'aumento dell'organico del Corpo, al fine di evitare ulteriori stasi nella carriera di taluni ufficiali dei gradi inferiori — richiese che il disegno di legge venisse respinto, assumendo formale impegno di presentare subito un suo progetto organico: la Commissione anzidetta si indusse a respingere quel disegno di legge. « soltanto con questa prospettiva » e facendo voti « affinché sia presto presentato al Parlamento il disegno di legge che riforma tutta questa materia ».

Dopo una lunga vicenda, a cui ritengo superfluo accennare in questa sede, il ministro Vanoni — considerato che l'analogo provvedimento per le altre forze armate era già in uno stadio di avanzata trattazione presso i competenti organi legislativi — è riuscito, superando taluni imprevisti ostacoli, a presentare il promesso disegno di legge al Consiglio dei ministri, che lo ha approvato sin dal 28 giugno 1951: talché — già da tempo — esso sarebbe dovuto pervenire a questa Commissione senza la recente crisi ministeriale e le succes-

sive ferie estive che hanno ritardato sensibilmente i lavori parlamentari.

Tutto ciò premesso, in vista delle rappresentate necessità, passo ad illustrare il provvedimento sottoposto al nostro esame.

Come rilevasi dal testo proposto, esso consta di due parti:

A) *Revisione dell'organico* (articoli 1 a 5). — È necessaria, se pur tardiva, conseguenza del preciso disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557 (*Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1948, n. 14): tale decreto, infatti — nel provvedere a dare una sistemazione provvisoria agli organici del Corpo, per adeguarli alla meno peggio, alle maggiori esigenze di servizio consolidatesi nel dopo guerra — al citato articolo 9 disponeva che « l'aumento organico previsto dal presente decreto sarà sottoposto a revisione entro il 30 giugno 1949 ».

Tale revisione, purtroppo, non è mai stata fatta, forse perché si è voluto ritenere che negli anni immediatamente successivi al conflitto non fosse ancora lecito, né sicuro, formulare compiute precisazioni su talune delle specifiche esigenze degli speciali servizi demandati al Corpo; e che, all'uopo, fosse più prudente attendere che le più essenziali caratteristiche dell'azione di tutela repressiva attribuita allo stesso organismo venissero meglio definite, anche in relazione alla progettata riforma tributaria e ai notevoli mutamenti, posti in evidenza dall'applicazione delle norme intervenute durante la guerra, e successivamente.

Con gli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in esame si provvede ora a dare sistemazione definitiva agli organici del Corpo, avuto riguardo:

a) all'incremento veramente cospicuo — ormai consolidatosi rispetto all'anteguerra — degli importanti ed essenziali servizi affidati al Corpo, a tutela delle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e sui monopoli di Stato. Ritengo doveroso, a tal proposito, porre nella necessaria evidenza che — nonostante l'attrezzatura e la sempre più perfezionata tecnica con cui i frodatori si apprestano all'evasione dei cennati tributi, cui si dedicano, ormai, organizzazioni nostrane ed internazionali, fornite di imponenti mezzi finanziari — l'attività repressiva del Corpo, durante lo scorso esercizio 1949-50, ha dato risultati talmente cospicui da costituire titolo di vero merito per chi — tra fatiche, disagi e non indifferenti pericoli — ha saputo assi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

curarli allo Stato. In particolare, tali risultati si compendiano:

1°) nell'accertamento di 3.440 milioni di lire di diritti di confine evasi;

2°) nel sequestro di quintali 758,92 di tabacchi in foglia e di quintali 1.561,50 di tabacco lavorato;

3°) nell'accertamento di quasi 143 milioni di lire di imposte di fabbricazione evase;

b) alle molteplici attribuzioni, che risultano affidate allo speciale organismo, delle esigenze della tutela delle tasse e imposte indirette sugli affari — con particolare riguardo ai servizi richiesti dalla legge sulla imposta generale sull'entrata — nonché a quelle relative alla partecipazione di quasi tutto il Corpo alla azione relativa agli accertamenti e alle informazioni necessarie agli uffici delle imposte, per stabilire la capacità contributiva dei cittadini, anche in rapporto all'attuale evoluzione del sistema tributario.

Ricordo, solo per inciso, che:

1°) ai 12.435 milioni di lire di imposta generale sull'entrata evasi, accertati nell'esercizio 1948-49, fanno riscontro i 14.600 milioni dell'esercizio 1949-50; mentre le informazioni fornite per il controllo delle denunce di abbonamento per l'imposta generale sull'entrata ammontano per il 1949-50 a ben 434.912;

2°) quanto ai servizi di informazione accennerò appena che — a richiesta o di iniziativa — il Corpo ha fornito agli uffici distrettuali delle imposte dirette: 375.075 informazioni, per le imposte dirette ordinarie; 45.337 informazioni, per profitti di guerra e di contingenza; 5.743 per i profitti di regime. Tali notizie riguardavano un giro di affari di 2000 miliardi di lire, ivi compresi gli incrementi patrimoniali, forniture, ecc.

Tale notevole complesso di pressanti esigenze — avuto particolare riguardo alla necessità di affidare la massima parte dei servizi di accertamento a provetti ufficiali e sottufficiali, tecnicamente e culturalmente ben preparati — avrebbe sicuramente portato un notevole incremento del personale, rispetto all'organico provvisorio di cui al citato decreto-legge n. 1557 del 1947; ma le note esigenze di bilancio sembra abbiano indotto l'onorevole ministro Vanoni a limitarsi a proporre che tale organico provvisorio venga quasi confermato, fatta eccezione per alcune variazioni organiche fra le aliquote degli ufficiali e quelle dei militari di truppa, con una sensibile economia sul bilancio, in quanto — nel complesso — tali varianti operano in senso compensativo e determinano, in ultima analisi, una ri-

duzione effettiva di 957 unità ed una economia annua di molti milioni di assegni fissi ed eventuali.

Per quanto riguarda l'organico degli ufficiali è da osservare che, pur essendo esso stato aumentato di sole 10 unità, si è potuto opportunamente rielaborando l'organico provvisorio citato, in rapporto alla essenziale necessità di destinare un maggior numero di ufficiali superiori al comando dei più importanti nuclei di polizia tributaria interna:

a) avere la possibilità di affidare i più notevoli accertamenti in materia di imposta generale sull'entrata e imposte dirette, ad ufficiali di più matura esperienza, aumentando il contingente di polizia tributaria interna di 8 tenenti colonnelli e 10 maggiori, con l'aggiunta di 10 capitani e 10 tenenti, tratti dal contingente normale del Corpo;

b) disporre di un aumento di 2 colonnelli, 3 tenenti colonnelli e 3 maggiori, per i comandi gerarchici, accresciuti di 2 legioni e 6 circoli, in relazione alle maggiori esigenze di direzione e controllo degli intensificati servizi di istituti, consigliati dalla necessità di ovviare alle deficienze varie riscontrate nell'attuale riparto territoriale, cui si sono aggiunte 60 brigate volanti, forti di circa 300 sottufficiali e 2.100 militari di truppa, in rapporto alla riconosciuta opportunità di affiancare l'opera degli uffici di registro a quelli delle imposte dirette, con carattere di più intensa capillarità, specialmente all'interno del territorio;

c) provvedere alla manifesta opportunità di dare un ufficiale superiore, quale aiutante maggiore dei colonnelli comandanti di legione, col conseguente aumento di 17 maggiori, compensato da una corrispondente riduzione di capitani; e di soddisfare alla ormai sentita esigenza di porre un generale di brigata a capo del comando superiore degli Istituti di istruzione, con l'incarico di sovrintendere alla direzione organica e disciplinare, nonché al coordinamento degli studi degli istituti di reclutamento e di istruzione del personale;

d) realizzare la necessità urgente ed assoluta di ottenere — sia pure col semplice aumento di 10 unità — un lieve miglioramento nelle attuali difficili condizioni di carriera di una categoria di militari che, nella vita del Corpo, ha importanza veramente essenziale.

Per i sottufficiali, è stata ritenuta sufficiente la conferma dell'attuale organico provvisorio, che sembra abbastanza rispondente alle più impellenti necessità, anche in relazione al miglioramento professionale e intel-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

lettuale conseguente all'effettuato riordinamento dei vari corsi di istruzione.

Tenuto, infine, conto della necessità di consentire ai finanzieri più anziani il conseguimento di un modesto avanzamento, senza più dover attendere — come adesso — 18-20 anni, si è, altresì, ritenuto indispensabile l'aumento degli appuntati da 3400 a 3800 unità, compensato dalla proposta riduzione da 21.000 a 20.000 del numero dei finanzieri e da 2500 a 1633 di quello degli allievi.

B) *Revisione dei limiti di età* (articoli 6 e 7). — La questione dell'aumento di due anni dei limiti di età — oggetto del noto atteggiamento dell'onorevole Ministro, tendente ad evitare di turbare, almeno per un biennio, il normale svolgimento della carriera in taluni dei gradi inferiori di ufficiale — è resa oggi di agevole e desiderabile soluzione, in conseguenza degli accennati aumenti proposti nei gradi superiori (1 generale di brigata, 2 colonnelli, 11 tenenti colonnelli e 30 maggiori). D'altro canto, tale soluzione — è d'uopo ricordarlo — tiene soprattutto nella dovuta considerazione l'interesse reale della amministrazione, che vuole servirsi il più a lungo possibile degli ufficiali più anziani, per metterne bene a profitto la maggiore preparazione professionale e la più matura esperienza, conseguente ai lunghi anni trascorsi in servizio, in posti di comando e di qualche responsabilità.

Al tempo istesso, è sembrato equo ed opportuno consentire agli ufficiali una maggiore permanenza in servizio, specie avuto riguardo che — in conseguenza degli aumentati limiti di età, per i vari gradi di sottufficiale e per i militari di truppa — i limiti di età dei maggiori, dei capitani e dei tenenti risultavano, ormai, inferiori a quelli previsti per i gradi più elevati di sottufficiale.

Ma — oltre che nei riguardi interni — la questione dei limiti di età degli ufficiali va risolta di urgenza, per la evidente necessità di adeguare la carriera di costoro a quella dei carabinieri i quali:

a) con decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, ottennero l'aumento a 64 e 62 anni dei limiti di età, rispettivamente stabiliti per i generali di divisione e di brigata;

b) con recente disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 maggio 1951 (stampato della Camera n. 2049) hanno conseguito l'aumento dei limiti di età, previsti per i gradi di colonnelli (portati dai 55 ai 58); tenente colonnello (dai 52 ai 56); mag-

giore (dai 50 ai 55); capitano (dai 48 ai 52); tenente e sottotenente (dai 48 ai 50).

A tal proposito, è da osservare che — a tenore delle norme sempre vigenti nel tempo — la guardia di finanza ha sempre avuto per i propri ufficiali limiti di età superiori a quelli — a volta a volta — previsti per le altre forze armate; sicché, ancora più urgente si appalesa la necessità di por termine ad un innaturale trattamento differenziale che ha avuto pregiudizievoli ripercussioni nella compagine morale di una categoria di ufficiali pur tanto benemerita.

In conseguenza, quanto mai legittimo, necessario ed urgente è da considerare il disposto dei due articoli 6 e 7 del disegno di legge in esame; tali articoli, tuttavia, attentamente considerati esigono un ritocco, che ritengo veramente ispirato a criteri di opportunità e di giustizia.

Opportunità e giustizia che appariranno evidenti, ove si consideri che:

a) il Corpo della pubblica sicurezza ha, per i propri ufficiali, limiti di età superiore a quelli della guardia di finanza;

b) i carabinieri godono dei nuovi limiti di età: per i generali, dal 1945; per gli altri gradi, dal 1° gennaio 1950.

Infatti, mentre il cennato disegno di legge approvato nel Consiglio dei ministri del 7 maggio 1951, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951, con legge 20 aprile 1951 n. 339 (*Gazzetta Ufficiale*, anno 1951, n. 118) è stata disposta la sospensiva — con effetto dal 1° gennaio 1950 — dell'applicazione dei limiti di età ancora vigenti per i tenenti, capitani e maggiori dei carabinieri, in attesa che, dal 1° gennaio 1951, entrino in vigore i nuovi limiti di età; sicché, praticamente, i carabinieri dei tre gradi citati fruiscono del beneficio dei nuovi limiti di età fin dal 1° gennaio 1950, mentre che i generali dei due gradi, ne fruiscono sin dall'agosto 1945;

c) non vale obiettare che i 121 ufficiali della guardia di finanza colpiti dai vecchi limiti di età sono stati trattenuti in servizio, perché il nocimento morale non è stato per questo meno notevole. Talché, improntato a giustizia si appalesa il provvedimento che mira ad elevare i limiti di età degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, in considerazione:

a) del fatto innegabile che essi appartengono ad un Corpo tecnico, specializzato, che merita di essere assimilato, per molteplici aspetti, a talune categorie di ufficiali appartenenti ai servizi tecnici dell'Esercito, per i quali il citato provvedimento, approvato nel

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

Consiglio dei ministri del 7 maggio 1951, ha previsto limiti di età più elevati di quelli oggi vigenti per la guardia di finanza, con decorrenza 1° gennaio 1951; e, per taluni gradi, anche superiori a quelli proposti col provvedimento in esame;

b) della necessità di porre la guardia di finanza in condizioni di divenire — come è stato affermato dall'onorevole senatore Fortunati, nella seduta del 30 marzo 1950, presso la Commissione finanza e tesoro del Senato, cui era stato sottoposto il disegno di legge di iniziativa del deputato onorevole Petrucci (stampato Camera n. 1067) — « il servizio tecnico — specializzato di tutte le nostre amministrazioni tributarie ». Solo allora, sarà possibile imprimere al Corpo quell'orientamento nuovo che gli attuali tempi impongono e che esige l'impiego di ufficiali tecnicamente preparati attraverso un lungo tirocinio e di una matura esperienza.

Ed improntato ad equità, si manifesta altresì l'emendamento che io propongo agli articoli 3, 6 e 7 del disegno di legge, oggi sottoposti alla nostra approvazione, che andrebbero così modificati:

Emendamenti aggiuntivi:

All'articolo 3 all'inizio del primo capoverso: « Con effetto dal 1° gennaio 1950 ».

All'articolo 6 all'inizio del secondo capoverso (terza riga dell'articolo 6): « A decorrere dal 1° gennaio 1950 ».

All'articolo 7 all'inizio del primo capoverso: *idem*.

A maggior sostegno dell'opportunità di dare una decorrenza certa al provvedimento, concorrono, fra l'altro:

a) il citato disegno di legge concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito, presentato al Senato dal ministro Pacciardi nella seduta del 13 febbraio 1950 (stampato del Senato n. 1530);

b) la recente legge del 29 giugno 1951, n. 531, sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, che agli articoli 8 e 9 — per argomenti di molto minor rilievo — rende applicabili le norme in essi sancite agli avanzamenti relativi agli anni 1950-51.

A prescindere da tali ragioni di equitativa giustizia, ritengo di aggiungere ancora che, come già ricordato, la revisione degli organici e delle altre norme di stato ad essi connesse, per effetto dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, si sarebbe dovuto effettuare entro il 30 giugno 1949, ove l'amministrazione avesse ottemperato a tale preciso disposto; è evidente che la siste-

mazione organica definitiva si sarebbe avuta entro lo stesso anno 1949, epperò i nuovi limiti di età — connessi all'aumento degli organici — in nessun caso, avrebbero potuto andare in vigore dopo il 1° gennaio 1950.

In conseguenza, mi sembra equo di non far gravare su una benemerita classe di ufficiali un ritardo imputabile non a loro, ma alle circostanze già oggetto di precedenti considerazioni.

È appena il caso di ricordare che l'emendamento proposto:

a) non comporta aggravio alcuno di ordine finanziario, per le indicate riduzioni organiche compensative cui si è già accennato;

b) non può costituire intralcio alcuno di ordine amministrativo, in quanto, da oltre due anni, nel Corpo non sono state effettuate promozioni di sorta che potessero comunque comportare revisioni o modificazioni nelle varie posizioni di ruolo.

Taluno vorrà forse obiettare che, in conseguenza del disposto aumento degli organici a decorrere dal 1° gennaio 1950, dovendosi effettuare le conseguenti promozioni per il ripianamento delle vacanze — da quella data in poi — vi saranno maggiori spese per le quali occorre prima trovare i fondi corrispondenti.

Tale eventuale obiezione — che cioè le promozioni disposte con decorrenza 1° gennaio 1950, per effetto dei previsti aumenti degli organici, degli ufficiali, comportino un onere finanziario purchessia, è irrilevante, dacché l'amministrazione ha la facoltà di concedere gli arretrati e, per avvalersene, dovrebbe esplicitamente stabilirlo nel decreto di promozione.

La norma comune è quella sancita dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che stabilisce:

« La decorrenza degli stipendi in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese, se la data del decreto è compresa fra il 1° ed il 15; ovvero, dal 1° del mese successivo, se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza. In ogni modo, lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso ».

L'Amministrazione si induce a concedere la decorrenza retroattiva degli assegni per evidente ragione di equità quando abbia, per un qualsiasi motivo, disposto con ritardo pro-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

mozioni e nomine, alle quali gli interessati avevano da tempo acquistato diritto.

Ma non è lecito che vi ricorra, perché mancherebbe la ragione di equità, quando si tratta di promozioni che costituiscono di per se stesse un « inatteso beneficio », conseguente a variazioni di organico in aumento, come nel caso attuale, che potrà determinare decreti di questo tenore:

« Il colonnello X Y è promosso al grado di generale di brigata, con anzianità 1° gennaio 1950 (ed allora non si fa luogo a corresponsione di arretrati, in quanto il dispositivo del decreto non specifica, come per i casi in cui si vogliono dare gli arretrati medesimi, a tutti gli effetti) »;

c) non può essere invocato come precedente da altri organismi militari, pei quali sono già intervenuti recentissimi provvedimenti definitivi.

Previ tali emendamenti — che, in effetti si compendiano in uno solo — ritengo doveroso proporvi l'approvazione integrale del disegno di legge in esame ed alla cui relazione mi riferisco, per quanto ha tratto con la illustrazione dei singoli articoli, per la cui esatta comprensione non ritengo di dover nulla aggiungere a quanto in essa è detto con tanta chiarezza.

PRESIDENTE. Dunque lei, onorevole relatore, propone la decorrenza dal 1° gennaio 1950 ?

TUDISCO, *Relatore*. Precisamente: per parificare appunto il Corpo della guardia di finanza all'Arma dei carabinieri. Non è soltanto un mio desiderio, ma è la conseguenza di una precisa disposizione legislativa.

Ciò detto, io penso che, se non ci fossero obiezioni di natura particolare, manterrei gli emendamenti presentati agli articoli 3, 6 e 7. Si tratta, in sostanza, di un emendamento unico, riguardante la decorrenza dal 1° gennaio 1950.

Devo aggiungere, inoltre, che questo provvedimento non comporta alcun aumento di spesa.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio mie le osservazioni dell'onorevole relatore. Il nuovo organico della guardia di finanza avrebbe dovuto essere presentato, in relazione al decreto legislativo del 1947, entro il primo semestre del 1949. Per la verità il ritardo non è solo dovuto alla laboriosità della preparazione di questo provvedimento, ma soprattutto al fatto che i nuovi organici della guardia di finanza avrebbero dovuto ovviamente adeguarsi ai nuovi compiti che sarebbero stati attribuiti a

questo Corpo in relazione alla riforma degli ordinamenti tributari, che allora era in corso di preparazione e che adesso ha già assunto un sufficiente grado di sviluppo.

Ecco quindi che, se in relazione all'impegno di cui al decreto legislativo del 1947 si fosse presentata la revisione dell'organico al 30 giugno del 1949, è pensabile che il normale *curriculum* parlamentare avrebbe richiesto qualche mese, e quindi l'entrata in vigore sarebbe stata attorno al 1° gennaio 1950.

In considerazione poi del fatto che anche per l'Arma dei carabinieri si è fissata una decorrenza, sembrerebbe anche qui opportuno che una decorrenza debba essere fissata. E, pertanto, la data del 1° gennaio 1950 appare la più consona, perché, come già ho rilevato, sarebbe stata la data naturale se, in relazione all'impegno legislativo, il nuovo organico si fosse presentato nel giugno del 1949.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dal Sottosegretario di Stato, dichiaro aperta la discussione generale.

DUGONI. Credo che la Commissione sia unanime su un punto, cioè nel constatare come nel nostro paese non esiste il contrabbando, e come la guardia di finanza operi con tanta solerzia, puntualità ed efficacia per cui veramente si può dire che meriti questo riconoscimento, queste facilitazioni di carriera che si stanno per concedere.

Credo quindi che gli ufficiali di finanza facciano bene ad occuparsi del loro avanzamento perché, quando uno ha compiuto il proprio dovere, felice di vedere assicurato quell'ordine tributario e doganale che vi è nel nostro paese, è giusto che dedichi il tempo che resta a sua disposizione ai problemi della propria carriera.

Ciò premesso, per celia, e tornando alla realtà, devo dire che la situazione doganale del nostro paese è preoccupante! Tanto che il nostro paese viene adoperato per il transito di tutte le merci di contrabbando fra l'Africa e l'Europa del nord (eroina, cocaina, sigarette, ecc.). La verità di questa affermazione risulta evidente dai resoconti dei processi che si celebrano in tutto il mondo a carico dei contrabbandieri, da cui risulta, appunto, che tutta quella merce di contrabbando è passata attraverso l'Italia.

Ora io dico che se vi è qualche cosa da fare nel Corpo della guardia di finanza, non è di continuare a mantenere in servizio coloro che già vi sono, o prolungare il loro mantenimento in servizio, ma, dato lo stato di disservizio determinatosi nel Corpo della guardia di finanza, non sono favorevole a continuare a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

mantenere in servizio quegli ufficiali ai quali è imputabile proprio questo stato di cose, ma riterrei invece opportuno cercare di allargare i quadri alla base, facendo cioè un nuovo reclutamento, diminuendo l'organico di parecchi posti di colonnello, di maggiore e reclutando gente giovane, con altra attività, che non sia legata a questo sistema di rilassamento. In sostanza, invece di aumentare i limiti di età, farei una nuova selezione alla base per cercare di guarire la piaga di questa situazione.

CAVALLARI. Sottoscrivo quanto è stato dichiarato dal collega onorevole Dugoni, non solo perché è evidente la bontà dei suoi argomenti al lume della logica e dei fatti, ma anche perché una conferma delle sue parole è data dal punto di vista degli interessati al disegno di legge, quale ci è stato esposto.

In sostanza si obietta che la diminuzione di 957 uomini, che viene annunciata nella relazione al disegno di legge, riflette soltanto militari di truppa, i quali da 23.500 vengono ridotti a 22.133, cioè con effettiva diminuzione di 1.367 unità.

In cambio — e qui mi riallaccio alle osservazioni fatte dal collega onorevole Dugoni — si lascia invariato il numero degli ufficiali generali e degli ufficiali degli alti gradi. Si ha inoltre un aumento di 400 appuntati e di 44 ufficiali superiori (un generale, due colonnelli, undici tenenti colonnelli, trenta maggiori). In sostanza, non è quindi vero che il numero degli ufficiali venga mantenuto invariato, in quanto vengono aumentati gli organici degli ufficiali superiori.

Nella relazione si afferma che l'organico degli ufficiali viene aumentato di sole dieci unità, ma ciò è vero solo numericamente poiché, in contrapposto all'aumento di 44 ufficiali, si ha una riduzione di 17 capitani e di 17 tenenti.

Non si comprende come, dopo aver prospettato la necessità di dare incremento alla parte esecutiva del servizio, si proponga poi di ridurre di 34 unità l'organico degli ufficiali inferiori, di coloro cioè che materialmente eseguono gli accertamenti, e di 957 unità il numero delle guardie di finanza, le quali sono proprio quelle che dovrebbero impedire il contrabbando sui confini e lungo le coste.

È vero che la relazione accenna alla necessità di dirigere e di controllare i servizi, ma non sembra che venga rispettato il limite delle proporzioni se si afferma che per dirigere e controllare 60 nuove « brigate volanti », che sono comandate da sottufficiali, si rendono necessari 44 nuovi ufficiali superiori.

Per questi motivi presenterò un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge, in cui si chiede che la dizione « 300 capitani » venga sostituita dall'altra « 317 capitani »; che il numero dei tenenti e dei sottotenenti venga portato da 480 a 497, che quello dei finanzieri venga portato da 20.500 a 21.000, e che, infine, quello degli allievi finanzieri venga elevato da 1633 a 2500.

CHIOSTERGI. Vorrei fare una osservazione sulla proposta fatta ora dall'onorevole Cavallari.

L'aumento degli effettivi del Corpo, da lui prospettato, comporta una spesa, mentre è stato dichiarato dal relatore che questo disegno di legge non importa nessun nuovo onere.

Se l'emendamento proposto dall'onorevole Cavallari dovesse essere approvato dalla Commissione, ci si dovrebbe preoccupare della disposizione di cui all'articolo 81 della Costituzione.

CAVALLARI. L'osservazione dell'onorevole Chiostergi è giusta. Infatti, se venisse accolto l'emendamento da me proposto, potrebbe presentarsi la necessità di soddisfare il precetto dell'articolo 81.

Siccome io, in sostanza, mi sono fatto portavoce dei desiderata degli interessati, senza porre mente al problema che sorge per l'articolo 81, non avrei alcuna difficoltà a trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno, qualora il Governo desse assicurazione di accoglierlo. In questo caso, sono certo che il Governo non stenterebbe a reperire i mezzi finanziari onde tradurre eventualmente in un disegno di legge che potrebbe integrare l'attuale, le proposte che sono partite dagli interessati.

TUDISCO, *Relatore*. Mi permetto di fare rilevare che le osservazioni degli onorevoli Dugoni e Cavallari sono, per lo meno, contraddittorie.

È stato osservato che la guardia di finanza non assolve perfettamente i suoi compiti, in quanto il contrabbando persevera. È da tener presente che con i moderni mezzi che la scienza ha messo a disposizione dell'uomo, sono aumentate le vie del contrabbando stesso. Appunto per questo si è voluto pensare non tanto alla quantità, cioè al numero dei componenti del Corpo, quanto alla loro qualità. Si sono voluti, cioè, aumentare gli strumenti di investigazione. Voglio dire che la repressione del contrabbando moderno non può essere eseguita dall'agente di finanza privo di esperienza e munito solo della sua vigoria fisica e del suo coraggio, ma da gente che in

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

questa materia abbia una consumata esperienza.

Per quanto riguarda, poi, la questione della spesa, alla quale ha accennato l'onorevole Chiostergi, è certo che l'accoglimento dell'emendamento Cavallari intralchierebbe l'ulteriore corso del provvedimento, in quanto sorgerebbe la necessità di reperire i fondi necessari, mentre invece l'attuale provvedimento consente un rafforzamento degli strumenti della vigilanza fiscale senza ulteriori oneri.

CONSIGLIO. Desidero esprimere il mio pensiero su quanto ha detto l'onorevole Dugoni.

È giusto quanto egli afferma sul contrabbando, ma non comprendo per quale motivo egli possa attribuire la responsabilità di questo grave inconveniente ai colonnelli ed ai maggiori e non agli altri gradi. Non vedo come egli possa ritenere di rimediare a questi inconvenienti, eliminando i vecchi per portare avanti i nuovi.

DUGONI. È la stessa ragione per cui molte volte ce la prendiamo col Ministro delle finanze e non coi suoi direttori generali.

CONSIGLIO. Il ministro Vanoni è il responsabile politico del dicastero, mentre gli altri sono solo dei tecnici.

Ora, il provvedimento offre facilitazioni di carriera a tutti i gradi: sono vantaggi che si fanno, in generale, a tutti i gradi della guardia di finanza.

Mi pare una buona idea quella di concedere prima i miglioramenti per poi esigere un migliore rendimento.

Trovo strano che l'onorevole Dugoni non faccia lo stesso ragionamento a proposito delle rivendicazioni degli statali, dato che in tutta la burocrazia si verificano questi inconvenienti. Perché non ci dice: puniamoli e poi provvederemo a migliorare le loro condizioni? No, egli dice: concediamo prima i miglioramenti e dopo pretenderemo che il Governo sia giustamente severo.

TROISI. Desidero osservare che nel citato decreto legislativo del 1947, all'articolo 9, si stabilisce la data di decorrenza dal 1° luglio 1949. Ora, negli stessi interessati è sorta questa aspettativa. Col nuovo ordinamento e con gli emendamenti proposti dal relatore d'accordo con il Governo si stabilisce una retroattività parziale mediana, in analogia con quanto è avvenuto per i carabinieri.

Desidero porre perciò un quesito. Il servizio prestato dal 1° luglio 1949 e in qualità di trattenuto per quelli che hanno già raggiunto i vecchi limiti di età (tenuto conto del nuovo ordinamento, questi ufficiali non raggiun-

gendo i nuovi limiti di età rimangono in servizio) viene considerato a tutti gli effetti?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Insomma lei desidera sapere se questo servizio da trattenuto, ad ogni effetto, sia parificato al servizio effettivo.

PRESIDENTE. Cioè che detto servizio sia considerato per quanto riguarda gli effetti economici e per quanto riguarda gli effetti giuridici di carriera.

CHIARAMELLO. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge e desidero calmare le preoccupazioni dell'amico onorevole Dugoni. Occorre considerare che chi si arruola nella guardia di finanza non lo fa per rimanere tre anni e poi andarsene, ma per fare una carriera in quel Corpo; questo vale tanto per i sottufficiali quanto per gli ufficiali.

Dato che il presente provvedimento dà la possibilità di uno sviluppo di carriera a queste due categorie, io sono favorevole ad esso.

L'unica osservazione che si poteva fare è quella del comando generale della guardia di finanza. Infatti ufficiali generali, sia della guardia di finanza, sia dei carabinieri, non possono mai arrivare al massimo grado perché il comandante generale viene preso direttamente dallo stato maggiore generale dell'esercito.

Questa è una questione che si dibatte da moltissimo tempo.

Faccio osservare che in tutte le carriere si arriva al massimo, ad esclusione del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

Vorrei poi inviare un voto di plauso alla polizia tributaria. Essa è costituita da agenti, sottufficiali e ufficiali di primissimo ordine che sanno realmente il fatto loro. Spesso dimostrano di saperne più di un professionista che si occupa della materia poiché hanno raggiunto una tale perfezione che fa onore al Corpo.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Cavallari, io sarei d'accordo se le esigenze di bilancio permettessero di dare la possibilità ai giovani di entrare in quell'amministrazione.

Per questi motivi sono favorevole alla approvazione di questo organico senza che ad esso sia apportata alcuna modificazione numerica.

CAVALLARI. Confermo le dichiarazioni già fatte. Sono disposto a trasformare il mio emendamento in ordine del giorno. Però, secondo me, se il Governo ritenesse di non respingere il mio emendamento, si potrebbe anche, per amore di brevità, perché in questo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

caso si abbrevierebbe la procedura, anziché presentare un nuovo disegno di legge che emendasse l'attuale, rinviare alla prossima seduta la deliberazione sul provvedimento stesso e dare pertanto al sottoscritto la possibilità di poter indicare la copertura e perfezionare il proprio emendamento anche agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione.

In ultima ipotesi, la copertura potrebbe essere fornita dal noto capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, capitolo riguardante provvedimenti legislativi in corso di elaborazione. Potrei comodamente, e per sopperire unicamente in modo formale all'obbligo dell'articolo 81 della Costituzione, riferirmi a quel capitolo e così il mio emendamento potrebbe essere accolto.

Però, siccome sono convinto che si tratta di una questione formale io mi permetto di insistere in quelle due ipotesi: o trasformare l'emendamento in ordine del giorno, qualora il Governo assicuri di poterlo accettare; oppure impegnarmi a far presente quale sia la copertura nella prossima seduta della Commissione; dopo di che si potrebbe deliberare su questo disegno di legge.

TUDISCO, *Relatore*. Concordo con quanto ha osservato l'onorevole Consiglio giacché, a proposito del contrabbando, non si è voluto rilevare, per giustizia ed anche per un'equo riconoscimento dell'opera che ottimi cittadini, con grave rischio e personale sacrificio, svolgono quotidianamente. Mentre nelle altre nazioni la rete di contrabbando continua, presso di noi abbiamo avuto, in uno dei settori più delicati, quello delle vie dell'aria, un intervento veramente lodevole della guardia di finanza per la repressione del contrabbando internazionale. Penso che ciò debba essere motivo di orgoglio e di compiacimento per quello che il Corpo ha fatto e continua a fare con tanti brillanti risultati.

Faccio osservare all'onorevole Troisi che io avevo già detto che esisteva quel decreto da lui citato il quale, all'articolo 9 stabiliva la data del 30 giugno 1949; però quella è una data di presentazione, non di conclusione e di definizione dei nuovi organici. Perciò essa non può oscillare che fra il 1° luglio 1949 e data di presentazione, non di conclusione e di il 1° gennaio 1950. Tale decorrenza diventa altresì insostituibile, in vista del citato testo legislativo che vuole estesi alla Guardia di finanza taluni provvedimenti di stato giuridico, di organizzazione, ecc., vigenti per i carabinieri. Prego perciò il collega onorevole Troisi di non insistere in quanto farebbe sor-

gere una indesiderabile disparità di trattamento fra finanzieri e carabinieri.

Concordo perfettamente con l'onorevole Chiaramello, dacché la guardia di finanza non può essere considerata, per quanto concerne i limiti di età dei suoi componenti, come un qualsiasi altro Corpo. Infatti il personale della guardia di finanza ha una conoscenza della materia amministrativa e giuridica tale che trova riscontro soltanto negli impiegati di concetto dello Stato.

Circa la questione del comando generale, concordo con quanto ha detto l'onorevole Chiaramello. Certamente il problema si pone, ma non in questa sede, anche per quella tale legge che ho citato relativamente alla equiparazione fra carabinieri e guardie di finanza. Certamente questo problema andrà risolto, ma in altra sede e sul piano di un totale riesame della organizzazione dei Corpi speciali.

Mi associo incondizionatamente al plauso rivolto alla polizia tributaria estendendolo a tutto il Corpo, il quale svolge un'attività veramente imponente e meritoria che qui intendiamo additare alla Nazione.

All'onorevole Cavallari debbo confessare che non posso condividere, sia l'ordine del giorno, sia l'emendamento.

Il problema degli statali è divenuto insolubile il giorno in cui si è operata la ben nota inflazione alla base.

Si vorrebbe ripetere l'errore con la Guardia di finanza?

Io debbo plaudire al Ministro delle finanze che è un pioniere nel campo della riduzione del numero e del miglioramento della qualità del personale, « pochi e ben pagati » è una massima da non trascurare.

DUGONI. Quando si tengono in servizio persone che dovrebbero andar via, si deludono delle speranze.

TUDISCO, *Relatore*. Onorevole Dugoni, vorrei ricordarle come, nella mia relazione io abbia messo chiaramente in rilievo che questo provvedimento avvantaggia i giovani (con l'ampliamento dell'organico da maggiore in giù), senza nuocere agli anziani, per i quali si è provveduto alla elevazione dei limiti di età; ciò è richiesto non da interessi particolari, ma dalle superiori esigenze dello Stato che ha bisogno di utilizzare determinati elementi per il periodo in cui, l'esperienza insegna, hanno raggiunto il più alto grado di specializzazione e di competenza.

Ripeto, per concludere, che sono nettamente contrario alle proposte modifiche dell'onorevole Cavallari: si tratta infatti di modifiche che importano nuove spese, le quali,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

oltre tutto, sarebbero inutili, mentre il provvedimento proposto dal Governo riduce le spese e, nel contempo, rende più agile e più efficiente il Corpo delle guardie di finanza.

PETRUCCI. Dichiaro di ritirare le tre proposte di legge di mia iniziativa riguardanti questa materia. In questo senso presenterò una dichiarazione scritta alla Presidenza della Camera. Nel contempo, desidero ringraziare il Governo che, resosi conto di questo grave problema, ha adottato le opportune soluzioni con questo provvedimento di legge.

Colgo l'occasione per fare anche presente che l'aumento dei limiti di età non è stato adottato dal Governo per agevolare gli ufficiali, ma per rendere più efficiente il Corpo. Tanto meglio se questo provvedimento agevola anche gli interessati.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Come spesso mi accade davanti a questa Commissione, pure questa volta ho la fortuna di avere la collaborazione di un relatore così sagace e diligente che, nella sua risposta approfondita e completa, ha esaurito la materia, così da dispensarmi dall'intrattenere a lungo i colleghi, anche perché gli interventi degli amici della maggioranza hanno già illustrato le ragioni e la opportunità del provvedimento che il Governo ha avuto l'onore di presentare. Non posso, tuttavia, non sottolineare all'onorevole Dugonì (il quale ha avuto una esplosione mattutina non molto felice, a mio modo di vedere, nei riguardi della attività della guardia di finanza) che, pur non intendendo fare il difensore d'ufficio di questo Corpo, (semmai intendo fare il difensore d'ufficio della verità) la sua critica è quanto mai ingiusta.

Già nella relazione ministeriale è esposto un quadro schematico, ma sufficientemente indicativo, che indica la aumentata e la perfezionata attività della guardia di finanza per la repressione del contrabbando; io però, potrei da parte mia ricordare alla onorevole Commissione come, se da un lato il contrabbando è diventato più avveduto e perfezionato (oggi non è più possibile farvi fronte con una rete metallica o con una sparatoria), dall'altra anche la guardia di finanza è divenuta più efficiente ed ha notevolmente esteso la propria rete di attività: basti pensare ai servizi costieri ottimamente attrezzati, alla vigilanza nei porti e negli aeroporti. Se un difetto si può riscontrare nell'ordinamento di questo Corpo, questo è, semmai, da ricercare nel fatto che esso non ha potuto camminare di pari passo con l'aumentata qualificazione dei servizi e l'aumentato volume dei compiti.

Un altro rilievo che può farsi è quello relativo a verifiche e accertamenti presso enti o ditte anche di una certa importanza ad opera di agenti di grado modesto ed aventi, quindi, una preparazione ed una responsabilità limitata.

Ecco quindi la necessità di questo provvedimento il quale, mentre cerca di andare incontro alle esigenze generali di un certo sfollamento dell'organico, dall'altro cerca di ubbidire alla necessità di una maggiore qualificazione, riducendo gli organici dei gradi bassi e allargando, sia pure lievemente, quelli dei gradi più elevati. Evidentemente, con un siffatto provvedimento si va incontro non solo alle esigenze del servizio, ma anche, io penso, alle aspirazioni degli stessi interessati. Non basta, infatti, a mio avviso, offrire ai giovani una sistemazione purchessia ed un reclutamento qualsiasi: occorre dar loro anche la possibilità di una certa carriera, per non incorrere nell'inconveniente di vedere delle persone che, giunte ad una certa età, sono costrette a fermarsi ad un grado relativamente basso, per esempio a quello di capitano. In tal modo, evidentemente, non solo non si avvantaggerebbe il servizio, ma si compirebbe opera negativa anche dal punto di vista sociale.

Ecco perché io non posso aderire agli emendamenti e all'ordine del giorno presentati dall'onorevole Cavallari.

All'onorevole Troisi è stato già risposto. Solo faccio osservare, in tesi generale, che, qualora affermassimo qui il principio che un servizio prestato in qualità di trattenuto presso qualsiasi forza armata dovrebbe essere parificato ad ogni effetto, o anche ai soli effetti economici, al servizio normalmente prestato come permanente effettivo, evidentemente costituiremmo un precedente che potrebbe essere gravido di conseguenze pericolose.

Mi associo, quindi, ai rilievi dell'onorevole relatore ed insisto per l'approvazione del disegno di legge nel testo che il Governo ha avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li pongo successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Corpo della Guardia di finanza comprende:

- 1 Comando generale;
- 5 Comandi di zona;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

1 Comando superiore degli istituti di istruzione;

17 Legioni territoriali;

1 Legione allievi, avente alla dipendenza una Scuola alpina, una Scuola nautica, e la Banda musicale del Corpo;

1 Accademia e scuola di applicazione;

1 Scuola sottufficiali.

Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni, brigate e nuclei di polizia tributaria investigativa, stazioni e squadriglie del naviglio.

La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre.

(È approvato).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443, è sostituito dal seguente:

« Ai comandi di zona ed al comando superiore degli istituti di istruzione sono preposti generali di brigata del Corpo ».

(È approvato).

All'articolo 3 è stato presentato dal relatore, onorevole Tudisco, un emendamento tendente ad aggiungere all'inizio del primo comma le parole: « Con effetto dal 1° gennaio 1950 ». Di conseguenza la prima parte dell'articolo 3 viene ad essere così formulata:

« Con effetto dal 1° gennaio 1950 l'organico del Corpo della guardia di finanza è determinato come segue ».

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 3 in questa formulazione.

(È approvata).

Segue la restante parte dell'articolo 3 che è del seguente tenore:

« *Ufficiali:*

1 generale di divisione, comandante in secondo;

6 generali di brigata;

22 colonnelli;

68 tenenti colonnelli;

90 maggiori;

300 capitani;

480 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma ed un sottotenente maestro direttore di banda);

Sottufficiali:

1.300 marescialli maggiori;

2.000 marescialli capi ed ordinari

2.800 brigadieri;

2.300 sottobrigadieri;

Militari di truppa:

3.800 appuntati;

20.500 finanziari;

1.633 allievi finanziari ».

Ricordo che l'onorevole Cavallari ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle dizioni « 300 capitani », « 480 tenenti e sottotenenti », « 20.500 finanziari », « 1633 allievi finanziari », rispettivamente le seguenti altre: « 317 capitani », « 497 tenenti e sottotenenti », « 21.000 finanziari » e « 2500 allievi finanziari ».

Non credo si debba avanzare, in questo caso, l'obiezione relativa all'articolo 81 della Costituzione, in quanto, trattandosi di una modifica di organico e cioè di aumentare una spesa obbligatoria, non c'è bisogno della copertura di cui all'articolo medesimo. Comunque, anche se non fosse valida questa ragione, soccorrerebbe sempre quella accennata dall'onorevole Cavallari stesso: poiché il disegno di legge è stato presentato prima dei bilanci, si può ritenere incluso fra quei provvedimenti in corso di approvazione per i quali è previsto uno stanziamento generico.

Pongo, dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Cavallari.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 3 nel testo da me precedentemente letto.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 4:

« Nella forza organica di cui al precedente articolo sono compresi:

a) 1 colonnello; 13 tenenti colonnelli; 20 maggiori; 60 capitani; 130 tenenti e sottotenenti; 500 marescialli maggiori; 600 marescialli capi e ordinari; 800 brigadieri; 500 sottobrigadieri; 350 appuntati; 500 finanziari per i servizi di polizia tributaria investigativa;

b) 350 sottufficiali in posizione di servizio sedentario ».

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

Passiamo all'articolo 5:

« Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, e l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443 ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 6, primo comma, il relatore onorevole Tudisco propone che alle parole « Gli ufficiali della guardia di finanza » siano sostituite le altre « A decorrere dal 1° gennaio 1950 gli ufficiali della guardia di finanza ». Pertanto l'articolo stesso viene ad essere così formulato:

« L'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950 gli ufficiali della Guardia di finanza che raggiungono l'età sottoindicata per i vari gradi cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda dell'idoneità fisica:

Generale di divisione	anni 64
Generale di brigata	» 62
Colonnello	» 60
Tenente colonnello	» 58
Maggiore	» 56
Capitano	» 54
Tenente e sottotenente	» 52
Maestro direttore di banda	» 60
Maestro di scherma	» 56

Il maestro direttore di banda ed i maestri di scherma possono però, su conforme insindacabile giudizio di apposita commissione — composta dal comandante generale, dal comandante in secondo e dal comandante di legione o reparto corrispondente dal quale ciascuno dipende — essere mantenuti in servizio permanente effettivo, con concessione da rinnovarsi di anno in anno, fino al compimento del 65° anno di età ».

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

All'inizio dell'articolo 7 il relatore propone che le parole: « Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza » siano sostituite dalle altre: « A decorrere dal 1° gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza », cosicché l'articolo 7 viene ad essere così formulato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, di

qualunque grado, la liquidazione della pensione si effettua in base alle aliquote stabilite dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 ».

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Estensione agli ufficiali, sottufficiali di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472. (2090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

Poiché la V Commissione permanente (Difesa) non ha ancora espresso il proprio parere su questo disegno di legge, può rimanere stabilito, se non vi sono obiezioni, che la discussione stessa è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti stessi. (2113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti stessi.

Il relatore, onorevole Mannironi, ha chiesto che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo Italo-Jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950. (2045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da cor-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

rispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950.

Poiché la II Commissione permanente (Esteri) non ha ancora espresso su questo disegno di legge il proprio parere, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione stessa è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (2012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha chiesto che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282 » (2084):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo » (2089):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Cavinato, Chiaramello, Chiostergi, Consiglio, Corbino, Costa, De Martine Carmine, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Petrilli, Petrucci, Salizzoni, Schiratti, Sullo, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini.

E in congedo:

Tosi.

La seduta termina alle 12,30.